



COPIA

ARPA PUGLIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

* * *

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

521

N. DEL REGISTRO DELIBERAZIONI

15 giugno 2009

DATA ADOZIONE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIPRODUZIONE E RICERCA DEI DOCUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI CITTADINI E DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO.

L'anno 2009, il giorno quindici del mese di giugno in Bari, nella sede di ARPA PUGLIA – C.so Trieste, 27.

IL DIRETTORE GENERALE

- * Vista la L.R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;
- * Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 21/02/2006 n. 153;
- * Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 08.03.2006, n. 238;

Sulla base di conforme istruttoria della U.O./Dipartimento:

UALC: Avv. Delgiudice Anna Rita

SAG: Sig.a Forcina Francesca

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che

- l'art. 12, comma 1, del vigente regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, adottato con delibere DG n. 344/2004, rinvia all'adozione di apposita delibera del Direttore generale la quantificazione del costo di riproduzione e ricerca di atti e documenti richiesti al fine di esercitare il diritto di accesso;
- lo stesso articolo prevede che l'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copie è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e misura oltre alle modalità di pagamento;

Rilevato che, anche su sollecitazione di diversi responsabili di servizio/settore, vi è l'esigenza di determinare i suddetti costi e tariffe nonché di inserire altre tipologie di fornitura di documentazione (floppy disk, CD-ROM stampe con plotter...);

Ritenuto, dunque, di fissare il costo di quanto occorrente per la riproduzione di atti e documenti tenendo conto dei prezzi di mercato nei termini indicati in dispositivo;

Atteso che il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato tramite pagamento su c/c postale intestato ad Arpa Puglia.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Agenzia;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico;

DELIBERA

- 1) di determinare il costo di riproduzione e ricerca di atti e documenti in possesso dell'Ente, richiesti attraverso il modulo che si allega al presente atto quale parte integrante, nella seguente misura:

costo ricerca documenti non immediatamente disponibili – al minuto	0,50
costo riproduzione su carta formato A4 monocromatico – a facciata	0,05
costo riproduzione su carta formato A3 monocromatico – a facciata	0,10
costo riproduzione su carta formato A4 colore– a facciata	0,45
costo riproduzione su carta formato A3 colore – a facciata	0,65
costo riproduzione su carta formato A0 plotter	3,00
costo riproduzione su carta formato A1 plotter	1,60
costo riproduzione su carta formato A2 plotter	0,90
costo copia su CD-ROM 700 MB	1,50
costo copia su DVD 4,7 GB	2,00
Costo orario ricerca in archivi informatizzati – al minuto	0,50
Costo stampa documenti da archivi informatizzati	0,10
Costo documenti da inviare per fax (a pagina formato A4)	1,30

Inoltre:

- le richieste di copie autentiche devono essere accompagnate dalle marche da bollo (marca da € 14,62 ogni 4 pagine);
- per le forniture di documentazioni di tipologie non previste tra quelle summenzionate si farà riferimento al prezzo corrente di mercato che dovrà essere indicato dall'Area Patrimonio;

2) disporre che, per richieste di accesso non aventi carattere di generalità in quanto non riferite a tutti i dipendenti, le Organizzazioni Sindacali, devono dimostrare la sussistenza di un interesse diretto all'accesso di uno specifico documento in ragione del pregiudizio che da questo può derivare per la categoria rappresentata.

In tal caso sono tenute al rimborso dei costi di produzione come sopra indicati.

3) dare atto che le operazioni volte al rilascio di copie di documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90 esula dal campo di applicazione dell'I.V.A. e quindi non sono soggette al tributo ai sensi dell'art.4, comma 1. del D.P.R. 26.10.1972 n.633, come meglio esplicitato dalla circolare n.70 del 24.11.1992 del Ministero delle Finanze;

4) esentare dal pagamento dei costi di riproduzione e ricerca quando l'importo dovuto non supera la soglia minima di € 3,00;

5) esentare altresì dal pagamento dei costi di riproduzione e spedizione delle copie di atti le PP.AA. che producano richiesta di accesso;

6) disporre che il richiedente esegua preventivamente il versamento su conto postale per l'apertura del quale si dà mandato alla AGRF e far pervenire la relativa attestazione all'Ufficio che dovrà rilasciare le copie richieste;

7) notificare il presente provvedimento:

- a tutti gli uffici della sede centrale e dei dipartimenti provinciali;
- alle OO.SS., per la corretta applicazione di quanto in esso contenuto;
- alla AGRF perché provveda all'accensione di conto postale;
- alla AGP per gli adempimenti eventuali di competenza.

Atto immediatamente esecutivo, non soggetto a controllo.

Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio Sindacale dell'ARPA ed è affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Agenzia.

